

(XXIV.)

REGOLAMENTO.

e rispettiva Tariffa de' diritti che competono agl' II.
 RR. Consoli, Vice-Consoli, ed Uffiziali Consolari Austriaci nel Ponente, emanato in forza del Decreto dell' Ecc. I. R. Camera Aulica Universale 4 Maggio 1824 N. 939.

	Diritto Consolare		Diritto di Cancelleria		Importo Unito			
	f.	k.	f.	k.	f.	k.		
I. Diritti relativi all' Ammissione e Spedizione di bastimenti.								
L' intero Diritto consolare da pagarsi dai bastimenti e dalle barche secondo i casi sottospecificati, si regola in proporzione della loro portata espressa nella rispettiva Patente o Passaporto di Navigazione come segue:								
Per i legni a lungo corso negli Ufficj Consolari sull' Adriatico; e per quelli di Cabottaggio in tutti gli Ufficj Consolari entro la linea di Cabottaggio.	per la portata da 1 sino a 9 tonnellate		—	30	—	10	—	40
	10	20	1	—	—	20	1	20
	21	30	1	30	—	30	2	—
	31	50	3	—	—	30	3	30
	51	70	4	—	1	—	5	—
	71	100	5	—	1	—	6	—
101	200 e più	7	—	2	—	9	—	
Per i legni a lungo Corso in tutti gli Ufficj Consolari fuori dell' Adriatico.	per la portata da 1 sino a 49 tonnellate		5	—	1	—	6	—
	50	100	8	—	2	—	10	—
	101	130	10	—	4	—	14	—
	131	150	12	—	5	—	17	—
	151	200	14	—	6	—	20	—
	201	e più	18	—	6	—	24	—

II. Diritti relativi agli altri Atti Consolari e di Cancelleria

1. Per Atto di sostituzione d'un Capitano in caso di morte, o di altri avvenimenti 3 — 2 — 5 —